

## REGIONE TOSCANA

**“Aiuti finalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID 19” -  
“Fondo Investimenti Toscana - Contributi a fondo perduto a favore di parchi tematici, acquari,  
parchi geologici e giardini zoologici”**

### FAQ

#### A) DESTINATARI/BENEFICIARI

##### 1. D. Chi può partecipare al Bando?

1. R. Secondo il dettato del paragrafo 2.1 del Bando, possono presentare domanda micro, piccole e medie imprese, così come definite dall’Allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014, nonché professionisti che gestiscono parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici ubicati nel territorio regionale e che risultino iscritti alla CCIAA territorialmente competente con esercizio di un’attività economica identificata come primaria nel settore economico individuato dai seguenti codici ATECO Istat:

- 93.21.01 Gestione di parchi di divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi;
  - 91.04 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali.
- Sono, inoltre, ammissibili i Codici Ateco Istat 91.04.0 e 91.04.00.

Possono partecipare le imprese già beneficiarie di un precedente Bando “ristori” della Regione Toscana purché il contributo complessivo non sia superiore alla riduzione di fatturato dichiarata.

I richiedenti possono presentare istanza di accesso al contributo **solo a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 (in seguito “2° periodo”) sia inferiore di almeno il 20% rispetto all’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel periodo dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 (in seguito “1° periodo”).**

**La formula per la suddetta verifica del calo percentuale è la seguente:**

**[fatturato 1° periodo meno il fatturato 2° periodo (stessi mesi 1° periodo)] diviso per il fatturato 1° periodo\*100 (che deve essere almeno il 20%- per la verifica del calo percentuale)**

##### 2. D. All’interno di quale documento deve essere riportato il codice Ateco Istat 2007?

2. R. Come espressamente previsto dal punto 1. del paragrafo 2.2 del Bando, il richiedente l’aiuto deve essere regolarmente iscritto alla CCIAA territorialmente competente, ed esercitare, in relazione alla sede operativa destinataria dell’intervento, un’attività economica identificata come primaria, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 93.21.01, 91.04, 91.04.0 e 91.04.00; **i predetti Codici Ateco Istat devono risultare da visura camerale.**

I liberi professionisti devono essere regolarmente iscritti al relativo albo/elenco/ordine professionale, ove obbligatorio per legge, e - in ogni caso - essere in possesso di partita IVA rilasciata da parte dell’Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell’attività, ed esercitare un’attività economica rientrante nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 dei settori di attività ammissibili, individuate al paragrafo 2.1 del Bando, e risultante dalla comunicazione unica di inizio attività presentata all’Agenzia delle Entrate ai fini IVA e risultante dalla sezione anagrafica del cassetto fiscale.

##### 3. D. Un’impresa con sede legale fuori del territorio regionale può presentare domanda?

3. R. Il richiedente l’aiuto deve avere sede operativa destinataria dell’aiuto nel territorio regionale; la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale. Qualora l’impresa abbia sede legale

fuori dal territorio toscano, è sufficiente che abbia una sede operativa, destinataria del presente intervento, sul territorio toscano.

Per i liberi professionisti, la sede operativa deve risultare dal luogo di esercizio o dal luogo del domicilio fiscale così come risulta dalla sezione anagrafica del cassetto fiscale.

**4. D.** Il requisito di cui al punto 12 del par. 2.2 del Bando “essere impresa attiva” come viene verificato?

**4. R.** Per le imprese il requisito viene verificato dalla visura camerale dalla quale l’impresa deve risultare attiva. I liberi professionisti devono essere in attività già al momento della presentazione della domanda, pertanto, il requisito risulta soddisfatto con la presentazione all’Agenzia delle Entrate della prevista denuncia di inizio attività ai fini IVA e risulta dalla sezione anagrafica del cassetto fiscale.

## B) DURC

**5.D.** In caso di esistenza di debiti contributivi e assistenziali, è possibile regolarizzare la propria posizione ed accedere al contributo?

**5.R.** In caso di debiti nei confronti di INPS/INAIL, il contribuente può regolarizzare la propria posizione attivandosi di propria iniziativa presso l’istituto o gli istituti nei confronti dei quali ha un debito e versando l’intero importo oppure attivando la procedura per la rateizzazione del debito. In questo secondo caso la regolarità contributiva sarà conseguita a seguito della approvazione del piano di ammortamento (per un massimo di 24 rate mensili) da parte dell’ente competente ed il pagamento della prima rata.

Per i debiti già oggetto di iscrizione a ruolo, il pagamento in un’unica soluzione ovvero l’eventuale rateizzazione dovranno essere effettuati presso l’Agente della Riscossione, che poi trasmetterà agli enti gli esiti, a fini del rilascio del DURC.

Per quanto riguarda il sistema delle rateizzazioni INPS (debiti ancora non trasmessi all’Agente della Riscossione) si fa presente che è possibile avere una sola dilazione in corso.

Tuttavia, a fronte dell’esistenza di una rateizzazione amministrativa correttamente onorata, è prevista la possibilità di autorizzare in via eccezionale un’ulteriore rateizzazione definita “breve”, la cui durata non può superare le 6 rate.

E’ possibile regolarizzare la propria posizione anche a seguito di richiesta del DURC da parte di Sviluppo Toscana S.p.A. (o di qualsiasi altra Amministrazione): in questo caso il contribuente con un debito verso INPS/INAIL riceverà una comunicazione da parte dell’ente creditore (un preavviso di accertamento negativo) che lo invita a mettersi in regola nei 15 giorni successivi, pagando il proprio debito (o una rata del piano di ammortamento) ed ottenendo così esito “regolare” del DURC. Si fa presente tuttavia che l’invito alla regolarizzazione a fronte di un debito contributivo viene formulato dagli istituti previdenziali e assicurativi una volta soltanto: pertanto se il contribuente ne ha già ricevuto uno a seguito di una interrogazione Durc on line precedente a quella di Sviluppo Toscana S.p.A. e non si è attivato per la regolarizzazione, a seguito della nuova interrogazione di Sviluppo Toscana S.p.A. non sarà emesso un ulteriore preavviso di accertamento negativo ma sarà direttamente rilasciato un DURC con esito negativo.

NOTA BENE: Dopo il rilascio di un DURC con esito negativo a seguito della interrogazione da parte di Sviluppo Toscana S.p.A. non sarà più possibile regolarizzare la posizione ai fini dell’accesso al contributo regionale.

**Per quanto sopra detto, si suggerisce di verificare la propria regolarità contributiva nei confronti di INPS ed INAIL richiedendo autonomamente e preventivamente il Durc on Line.**

Ove sia già presente un DURC positivo, lo stesso conserverà la propria validità fino alla scadenza riportata (e pertanto ogni richiesta trasmessa fino a tale data non sarà recepita dal sistema), mentre laddove non ce ne fosse uno valido (ma l'azienda fosse in regola con INPS ed INAIL), il sistema provvederà all'immediato rilascio dello stesso con validità 120 giorni.

**Si precisa che la procedura sopra descritta deve essere attivata prima della presentazione della domanda di contributo, in quanto la verifica del requisito di regolarità contributiva previdenziale e assicurativa verrà effettuata dal Soggetto Gestore con apposita richiesta sul sistema del Durc online in fase istruttoria e non saranno ammissibili sanatorie successive alla data di approvazione degli esiti istruttori.**

**6. D.** Qualora al momento dell'approvazione della graduatoria, la verifica del requisito di regolarità contributiva previdenziale e assicurativa non risulti conclusa a causa del mancato rilascio del DURC da parte degli enti preposti cosa succede all'istanza di contributo presentata?

**6. R.** Qualora al momento dell'approvazione della graduatoria, la verifica del requisito di regolarità contributiva previdenziale e assicurativa non risulti conclusa a causa del mancato rilascio del DURC da parte degli enti preposti, a seguito di apposita richiesta inserita dal Soggetto Gestore, il richiedente verrà provvisoriamente ammesso con riserva. In questo caso, l'eventuale concessione del contributo e la successiva erogazione potranno essere disposte solo al momento dell'effettivo rilascio del certificato di regolarità contributiva, purché ciò avvenga entro e non oltre 60 giorni dalla data di approvazione della graduatoria, pena l'esclusione dal contributo. Qualora, entro i termini di cui sopra, la richiesta inserita in fase istruttoria si conclude con rilascio di DURC regolare, si procederà con lo scioglimento della riserva in precedenza disposta e con la concessione del contributo.

Qualora, invece, la richiesta inserita in fase istruttoria si conclude con rilascio di DURC non regolare, DURC non effettuabile per mancanza di iscrizione del soggetto alle relative Casse previdenziali ove ritenuto invece obbligatorio, ovvero non si conclude nei termini di cui al precedente capoverso, si procederà con lo scioglimento della riserva e con l'adozione del provvedimento di non ammissione a contributo.

**7.D.** Nei 60 gg dalla data di approvazione della graduatoria posso regolarizzare la mia posizione contributiva qualora sia stato emesso un DURC non regolare in fase istruttoria?

**7.R.** No, per quanto riguarda il DURC, il paragrafo 2.2, punto 3) del Bando, nel fissare i requisiti richiesti al soggetto richiedente a pena di inammissibilità della domanda di aiuto, stabilisce che il possesso di tale requisito venga verificato tramite la consultazione del DURC ON LINE in fase di istruttoria e non sono ammissibili sanatorie successive.

## **C) TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AIUTO**

**8. D.** Qual è l'importo dell'indennizzo spettante e come viene calcolato?

**8. R.** Secondo il dettato dei paragrafo 3.1 del Bando, l'aiuto è concesso nella forma di contributo a fondo perduto e NON E' QUANTIFICABILE PRIMA DELLA CHIUSURA DEL BANDO, in quanto è determinato in proporzione all'entità della riduzione **in valore assoluto** del fatturato/corrispettivi del 2° periodo nei confronti del 1° periodo di ciascun beneficiario, rispetto al totale delle suddette riduzioni dei soggetti richiedenti, nella misura massima di euro 100.000,00 e minima di euro 1.000,00, a seguito dell'istruttoria di ammissibilità e, anche secondo quanto disposto al paragrafo 2.2 del Bando, **non potrà superare** (congiuntamente ad eventuali altri contributi ottenuti per la

medesima finalità anche da altre Amministrazioni Pubbliche), la riduzione di fatturato/corrispettivi dichiarata di ciascun beneficiario nel periodo di osservazione.

Si precisa, inoltre che, considerato che gli aiuti saranno assegnati ai sensi Regolamento Ue n. 1407 del 2013 “De minimis” – l’aiuto è concesso a condizione e nei limiti in cui non venga superato il massimale di 200.000,00 Euro di aiuti ricevuti in regime di “de minimis” nell’arco di tre esercizi finanziari.

**9. D.** In caso di azienda con unica sede, codice Ateco prevalente ammissibile, ma con diversi codici Ateco secondari non ammissibili, il totale del fatturato può comprendere anche quello derivante dalle attività di cui ai codici Ateco secondari non ammissibili?

**9. R.** Si, il fatturato si intende complessivo.

**9.bis D.** In caso di soggetto con più sedi come deve essere calcolato il fatturato?

**9.bis R.** Per le imprese, il fatturato deve comprendere quello di tutte le sedi toscane con codice ATECO ammissibile secondo il dettato del Bando.

**10. D.** Se l’impresa si è costituita nel corso del 1° periodo, come si effettua, invece, la verifica del valore assoluto del calo di fatturato previsto dal Bando?

**10. R.** Per le imprese/professionisti che hanno avviato l’attività nel corso del 1° periodo, la verifica della suddetta riduzione di fatturato/corrispettivi si effettua confrontando i mesi di operatività nel suddetto periodo con gli stessi mesi nel 2° periodo.

In particolare, si assumerà invece una stima della riduzione di fatturato/corrispettivi dell’intero anno, ottenuta dalla media mensile della perdita di fatturato/corrispettivi effettivamente realizzata nel periodo osservato, rapportata ai 12 mesi.

Qualora l’attività non sia iniziata in coincidenza con l’inizio del mese, il mese sarà computato per intero se la data di inizio cade tra l’1 e il 15 mentre non sarà computato se l’attività è iniziata dal giorno 16 in poi.

**11. D.** È possibile avere un esempio?

**11. R.** Ai fini del calcolo della perdita del fatturato/corrispettivi si procederà come segue: ad esempio se l’impresa ha iniziato la sua operatività il 01/06/2019, il fatturato del periodo giugno 2019 – dicembre 2019 deve essere confrontato con il fatturato del periodo giugno 2020 – dicembre 2020, e la differenza deve essere divisa per i 7 mesi di operatività e moltiplicata per 12.

**12. D.** Se l’impresa si è costituita nel corso del 2° periodo, come si effettua la verifica del calo di fatturato previsto dal Bando?

**12. R.** Per le imprese/professionisti che hanno avviato l’attività nel 2° periodo non è richiesto il requisito della riduzione del fatturato/corrispettivi e il contributo riconosciuto sarà pari a Euro 1.000,00.

**13. D.** Cosa si intende per “avvio dell’attività”?

**13. R.** Per “avvio dell’attività” si intende la data di emissione della prima fattura o del primo corrispettivo.

**14. D.** Nel caso in cui un’impresa si sia costituita nel 2° periodo a seguito di un’operazione di conferimento o cessione di azienda come si calcola il calo di fatturato?

**14. R.** Nel caso l’impresa richiedente sia stata interessata da una operazione straordinaria nel periodo considerato (cessione di azienda o di ramo d’azienda, trasformazione, scissione, fusione), sia per la determinazione della riduzione di fatturato/corrispettivi che per la verifica della data di avvio dell’attività si prenderanno in esame i dati dell’azienda o del ramo d’azienda oggetto della suddetta operazione.

## D) CUMULO

**15.D.** Cosa significa che è cumulabile con altre agevolazioni concesse come Aiuti di Stato (definiti ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), con contributi a titolo di "de minimis" (a condizione che non si superi il massimale di 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari) o con Fondi UE a gestione diretta o con altre misure consentite in via straordinaria dal Temporary Framework, tenuto conto anche di quanto previsto da quest'ultimo e comunque nei limiti della riduzione del fatturato/corrispettivi?

**15.R.** Significa che qualora il calo di fatturato in termini assoluti sia pari a € 10.000 e l'impresa abbia già beneficiato di altre agevolazioni concesse **come Aiuti di Stato, come contributi a titolo di "de minimis" o con Fondi UE a gestione diretta o con altre misure consentite in via straordinaria dal Temporary Framework, o comunque ottenute per la medesima finalità anche da altre amministrazioni Pubbliche**, per un importo pari a € 9.000, sul presente Bando l'impresa non potrà beneficiare del contributo massimo previsto dal paragrafo 3.1 ma - a condizione che non venga superato il massimale di 200.000,00 Euro **di aiuti ricevuti in regime di "de minimis"** nell'arco di tre esercizi finanziari - solo per la differenza di € 1.000 tra quanto già percepito e il valore della riduzione di fatturato.

## E) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

**16. D.** Come si presenta la domanda?

**16. R.** La domanda di agevolazione è redatta esclusivamente on line, previo accesso tramite credenziali SPID Livello 2 o CNS al sistema informativo disponibile al link <https://bandi.sviluppo.toscana.it/ristoriparchematici2022>

**17. D.** Quando è possibile presentare la domanda?

**17 R.** La domanda può essere presentata a partire dalle ore 9.00 di lunedì 24 ottobre 2022 e fino alle ore 17.00 di venerdì 18 novembre 2022.

**18. D.** La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo?

**18. R.** La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo pari a Euro 16,00. Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da indicare nella domanda di aiuto.

L'applicazione della marca da bollo sulla domanda di aiuto deve essere effettuata inserendo negli appositi campi il numero identificativo a 14 cifre disponibile sullo scontrino acquistato dal tabaccaio e la data di emissione.

**19.D.** È possibile presentare più domande per lo stesso beneficiario?

**19.R.** No, non è possibile.

**20.D.** Quale documentazione deve essere allegata obbligatoriamente alla domanda di contributo?

**20.R.** La domanda dovrà contenere, a pena di inammissibilità secondo il dettato dell'ultimo capoverso del paragrafo 5.3 del Bando, le dichiarazioni obbligatorie previste al paragrafo 4.3 del Bando.

**Per tutti i liberi professionisti**, dovrà essere allegata obbligatoriamente - a pena di inammissibilità della domanda ai sensi del punto 1 del paragrafo 5.3 del Bando - copia dell'estratto della sezione anagrafica del cassetto fiscale.

**21.D.** Se commetto un errore nella compilazione della domanda di aiuto è possibile correggerlo?

**21.R.** Se la domanda è già stata presentata, in caso di errore materiale commesso nella compilazione della stessa, è ammessa, entro i termini previsti al paragrafo 4.2, la possibilità di rinunciare all'istanza che si trovi nello stato di "domanda presentata". Solo a seguito dell'esecuzione della procedura di rinuncia sul sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A. sarà possibile presentare una nuova domanda per il medesimo codice fiscale.

Per rinunciare sarà necessario cliccare sul bottone rappresentato dall'immagine sotto riportata



## F) ISTRUTTORIA

**22. D.** Quanto dura l'istruttoria?

**22. R.** L'attività istruttoria prende avvio dal giorno successivo alla data di chiusura della finestra di raccolta delle domande e si conclude entro i 30 giorni successivi.

**23. D.** Verrà trasmessa una lettera contenente l'esito dell'istruttoria effettuata?

**23. R.** No, l'istruttoria si concluderà con la pubblicazione sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A., all'indirizzo [www.sviluppo.toscana.it](http://www.sviluppo.toscana.it), oltre che sul sito di Regione Toscana e sul BURT, del decreto di approvazione della graduatoria adottata da Sviluppo Toscana S.p.A.

Solo in caso di non ammissione, tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), ne verrà data comunicazione ai soggetti interessati con indicazione della motivazione dell'esito negativo, entro 15 giorni dall'approvazione della graduatoria.

## G) GRADUATORIA

**24. D.** Come viene determinata la graduatoria delle domande?

**24. R.** La graduatoria delle domande ammesse è determinata in funzione della % di riduzione di fatturato/corrispettivi registrata e con ordinamento decrescente calcolato con due decimali.

Le imprese/professionisti che hanno avviato l'attività nel corso del 2° periodo saranno posizionate automaticamente tutte al primo posto nella graduatoria.

Le imprese che, invece, hanno già beneficiato di un contributo su un precedente Bando "ristori" della Regione Toscana saranno posizionate in fondo alla graduatoria.

Al fine di non determinare ulteriori posizioni di pari livello, per la predisposizione della graduatoria il calo del fatturato e dei corrispettivi potrà essere quantificato con impiego di un numero di decimali ulteriore rispetto ai due utilizzati per la verifica della soglia di accesso.

**25. D.** Con quale modalità verranno distribuite eventuali risorse residue?

**25. R.** Secondo il dettato del paragrafo 6 del Bando, eventuali risorse residue non assegnate al termine dell'istruttoria di ammissione saranno ripartite, utilizzando lo stesso criterio con cui sono state assegnate, fra gli ammessi (compresi gli eventuali beneficiari che abbiano raggiunto la misura massima del contributo di cui al paragrafo 3.1) e comunque nei limiti del massimale previsto dal regolamento "de minimis" e della riduzione di fatturato dichiarata

**26. D.** Sono possibili ammissioni con riserva?

**26. R.** Si, in due casi, secondo il dettato del paragrafo 5.4 del Bando:

1) qualora al momento dell'approvazione della graduatoria, la verifica del requisito di regolarità contributiva previdenziale e assicurativa non risulti conclusa a causa del mancato rilascio del DURC da parte degli enti preposti, a seguito di apposita richiesta inserita dal Soggetto Gestore, il richiedente verrà provvisoriamente ammesso con riserva. In questo caso, l'eventuale concessione

del contributo e la successiva erogazione potranno essere disposte solo al momento dell'effettivo rilascio del certificato di regolarità contributiva, purché ciò avvenga entro e non oltre 60 giorni dalla data di approvazione della graduatoria, pena l'esclusione dal contributo. Qualora, entro i termini di cui sopra, la richiesta inserita in fase istruttoria si concluda con rilascio di DURC regolare, si procederà con lo scioglimento della riserva in precedenza disposta e con la concessione del contributo.

Qualora, invece, la richiesta inserita in fase istruttoria si concluda con rilascio di DURC non regolare, DURC non effettuabile per mancanza di iscrizione del soggetto alle relative Casse previdenziali ove invece richiesto obbligatoriamente, ovvero non si concluda nei termini di cui al precedente capoverso, si procederà con lo scioglimento della riserva e con l'adozione del provvedimento di non ammissione a contributo;

2) qualora la verifica del requisito di cui al punto 5) del paragrafo 2.2 del Bando non si riuscisse a completare nei termini previsti, a causa di una elevata numerosità di soggetti partecipanti, la stessa potrebbe essere completata nei 90 gg successivi alla chiusura della raccolta progettuale. La concessione del contributo e l'erogazione dello stesso avverranno al momento del completamento di tale verifica.

## H) EROGAZIONE

**27. D.** Quando verrà effettuato l'accredito del contributo spettante?

**27. R.** Il contributo a fondo perduto sarà corrisposto da Sviluppo Toscana S.p.A. in unica soluzione, contestualmente alla concessione dell'aiuto, mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario e indicato nella domanda di agevolazione.